

## CONTRATTO

### TRA

**Fondazione di partecipazione Matera - Basilicata 2019**, con sede legale in Matera, Via Madonna delle Virtù presso C/O Palazzotto Casale, codice fiscale 93055550771 e partita IVA 01310470776, in persona del proprio Direttore Generale, dottor Paolo Verri, munito dei relativi poteri (di seguito anche "**Fondazione**"), da una parte;

### E

L'Artista \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_ (di seguito anche "**Artista**"), dall'altra parte,

(la Fondazione e l'Artista, sono di seguito anche indicati, congiuntamente, le "**Parti**", e, singolarmente, una "**Parte**")

### premessato che

- A) la Fondazione ha la finalità di attuare le linee di intervento delineate nel dossier di candidatura di Matera al titolo di "Capitale Europea della Cultura 2019" (di seguito anche "**Progetto**") e in particolare: gestisce i progetti intrinseci e le attività conseguenti; promuove e organizza eventi, manifestazioni collegate e funzionali alle attività di dossier; promuove la ricerca di partnership con soggetti pubblici e privati sia nazionali che internazionali per sollecitare e raccogliere finanziamenti e sponsorizzazioni relativamente alle azioni inserite nel dossier; effettua studi, ricerche e analisi di fattibilità funzionali al dossier; realizza iniziative di animazione territoriale al fine di informare e sensibilizzare sulle azioni promosse e realizzate; realizzazioni di supporto e comunicazione delle attività realizzate; stipula e gestisce ogni tipo di contratto o convenzione con soggetti pubblici e/o privati che sia considerato utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali della Fondazione;
- B) con Delibera Regionale n.1040 del 3 settembre 2014, è stato approvato lo schema di Accordo di Programma per l'Attuazione del Programma Culturale della Città di Matera candidata a Capitale Europea della Cultura 2019 e le diverse linee di intervento;
- C) nell'ambito del Progetto, la Fondazione intende realizzare e produrre n. 4 grandi mostre di inaugurazione dell'anno 2019, anno in cui Matera sarà Capitale Europea della Cultura;
- D) l'Artista è un fotografo e un regista di fama internazionale e si occupa di archivi fotografici e della ideazione di mostre, insieme ad artisti, designer, architetti, storici, curatori e narratori, ecc.;
- E) la Fondazione ha individuato nell'Artista il soggetto idoneo, per capacità tecniche artistiche e professionali, a realizzare e produrre una delle 4 mostre di cui alla precedente premessa B);
- F) con D.M. n. 230 del 01/05/2016, il MiBACT ha approvato il programma degli interventi definito di intesa con il Sindaco di Matera, identificando un programma di opere pubbliche per un importo complessivo di 17 milioni di euro con beneficiario il Comune di Matera ed un programma di azioni immateriali a valere sul dossier Matera 2019 con beneficiario la Fondazione Matera-Basilicata 2019, per un importo complessivo di 11 milioni di euro;
- G) nell'ambito delle attività previste dal Disciplinare per l'attuazione del programma di interventi "Matera Capitale Europea della Cultura 2019" - Art. 1 c. 345 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) - sottoscritto il 18 ottobre 2016 dal MiBACT, Comune di Matera e Fondazione, sono previste specifiche attività di assistenza tecnica da realizzare attraverso il ricorso a personale esperto per consulenze specialistiche;
- H) con DGR n.17 del 17 maggio 2016, così come modificata dalla DGR n.21/2017, la Regione Basilicata ha approvato il Patto per lo Sviluppo della Basilicata sottoscritto in attuazione della Delibera CIPE n.26/2016, che individua l'area di intervento n. 4 Turismo e cultura, partendo da Matera Capitale della Cultura 2019, quale area strategica, nonché la Fondazione Matera-Basilicata 2019 fra gli enti beneficiari delle risorse per l'attuazione, come sancito poi con DGR n.684/17, avente ad oggetto il finanziamento della Regione Basilicata per gli interventi indicati

dalla DGR n.1040/2014 e nel Dossier di candidatura di Matera a Capitale Europea della Cultura 2019;

- I) con la previsione finanziaria di cui all'Art.1 c. 574 della L.205 del 27/12/2017 (Legge di Stabilità 2018) si autorizzano interventi urgenti nella città di Matera finalizzati a migliorare l'accoglienza, l'accessibilità dei visitatori e dei turisti, la mobilità e il decoro urbano nonché l'attuazione del programma culturale di "Matera Capitale Europea della Cultura 2019", interventi eseguiti direttamente dalla Fondazione di partecipazione Matera Basilicata 2019; come da comunicazione con lettera del 18/02/2018, Prot.n.11900/2018, del Sindaco di Matera al Ministro della coesione e dello sviluppo economico;
- J) con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2017, sono state approvate le quattro grandi mostre di Matera 2019, tra cui la mostra "*Stratigrafia*", di cui la necessità di affidare a professionisti esperti e di chiara fama internazionale la predisposizione di un progetto esecutivo comprensivo di un budget e della proposta di un concept del singolo evento, relativo alla mostra su "*Stratigrafia dell'Antropocene*";
- K) nella stessa seduta del 27 marzo 2017, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, ha approvato di commissionare la predisposizione di un progetto esecutivo comprensivo di un budget e della proposta di un concept della mostra "*Stratigrafia dell'Antropocene*" all'Artista;
- L) in virtù di quanto previsto nella precedente premessa J), in data 16 settembre 2017, le Parti hanno concluso un contratto - allegato sub "A" - avente ad oggetto il conferimento dell'incarico all'Artista di responsabile scientifico del concept della mostra dal titolo provvisorio "*Stratigrafia dell'Antropocene*" prodotta dalla Fondazione (di seguito, anche "**Mostra**") "*con compiti di elaborare in collaborazione con gli Uffici della Fondazione la progettazione esecutiva del concept della mostra, composta di budget e dei profili standard dei componenti del Comitato Scientifico*" (di seguito anche "**Contratto**");
- M) in data 15 gennaio 2018 in esecuzione del Contratto, l'Artista ha presentato alla Fondazione la proposta rep. n. 116/2017 allegata sub "B" relativa alla ideazione, realizzazione e rappresentazione della Mostra dal titolo provvisorio e/o definitivo "*Stratigrafia dell'Antropocene*" successivamente modificata, a seguito di confronto con la Fondazione, da ultimo con proposta n. 9 in data 23 agosto 2018 (di seguito anche "**Proposta**");
- N) le Parti hanno lungamente discusso la Proposta anche alla luce della normativa vigente applicabile ed hanno individuato i termini e le condizioni per affidare all'Artista l'incarico di curare, per le parti di relativa competenza, la progettazione e la realizzazione della Mostra (di seguito anche "**Incarico**");
- O) in considerazione della natura infungibile dell'Incarico, la Fondazione intende procedere alla procedura di negoziazione diretta con l'Artista ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016;
- P) La Grande Mostra "*Stratigrafia dell'Antropocene*" rientra nelle progettualità previste nel Dossier finale di Candidatura di Matera a ECOC per il 2019, a valere sulla Linea d'Intervento n. 2 "Grandi Mostre" per un investimento di risorse pari ad € 705.709 e sulla Linea d'Intervento n. 12 "Capacity building e messa in rete" per un investimento di risorse pari ad € 305.000;
- Q) le Parti, con il presente atto, intendono pertanto definire i termini e le condizioni che disciplineranno l'esecuzione dell'incarico (di seguito anche "**Accordo**")

\* \* \*

**Tutto ciò premesso, da far parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue:**

#### **Articolo 1.**

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

#### **Articolo 2.**

##### **2.1.**

Oggetto dell'Incarico conferito all'Artista consiste nello studio, ideazione, realizzazione, progettazione e allestimento artistico della Mostra come meglio specificato nel successivo art. 3.

## 2.2.

Con il presente Accordo, inoltre, l'Artista concede in esclusiva alla Fondazione per tutta la durata della Mostra di cui ai successivi artt. 10.1. e 10.2 (di seguito anche "**Periodo**"):

- (i) ogni e qualsivoglia diritto di utilizzazione e sfruttamento economico spettante all'Artista necessario ai fini della realizzazione, della rappresentazione e della esibizione al pubblico della Mostra;
- (ii) ogni e qualsivoglia diritto di utilizzazione e sfruttamento economico di ogni singola Opera Fotografica, Contenuto e Materiale - come di seguito definiti - ai fini della rappresentazione e della esibizione al pubblico della Mostra;
- (iii) il diritto di utilizzare e/o far utilizzare ogni singola Opera Fotografica, Contenuto e Materiale - come di seguito definiti - sia congiuntamente sia separatamente tra loro, nonché l'immagine e/o il nome dell'Artista e/o ogni altro elemento della sua notorietà ai fini della realizzazione e diffusione al pubblico di campagne promozionali e /o pubblicitarie riferite alla Mostra nonché ai fini della produzione e commercializzazione di prodotti di merchandising relativi alla Mostra, fermo restando l'obbligo della Fondazione di sottoporre alla preventiva approvazione dell'Artista: (i) le modalità di utilizzo dell'immagine e/o del nome dell'Artista e/o di ogni altro elemento della sua notorietà nonché (ii) la scelta dell'Opera Fotografica. Resta inteso tra le Parti che l'approvazione dell'Artista dovrà essere comunicata alla Fondazione con le modalità di cui al successivo art. 13.3. entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della proposta; la mancata risposta dell'Artista entro il predetto termine verrà considerata accettazione della proposta della Fondazione;
- (iv) il diritto di utilizzare e/o far utilizzare ogni singola Opera Fotografica, Contenuto e Materiale - come di seguito definiti - sia congiuntamente sia separatamente tra loro, per la produzione e commercializzazione di cataloghi della Mostra;
- (v) il diritto di utilizzare e/o far utilizzare ogni singolo Materiale - come di seguito definito - sia congiuntamente sia separatamente, per la produzione di audio guide della Mostra nonché per la realizzazione, produzione e commercializzazione di materiale promozionale e/o prodotti di merchandising della Mostra e/o di materiale informativo e/o espositivo della Mostra, fermo restando l'obbligo della Fondazione di sottoporre alla preventiva approvazione dell'Artista le modalità di utilizzo dell'immagine e/o del nome dell'Artista e/o di ogni altro elemento della sua notorietà. Resta inteso tra le Parti che l'approvazione dell'Artista dovrà essere comunicata alla Fondazione con le modalità di cui al successivo art. 13.3. entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della proposta; la mancata risposta dell'Artista entro il predetto termine verrà considerata accettazione della proposta della Fondazione;
- (vi) il diritto di utilizzare l'immagine e/o il nome dell'Artista e/o ogni altro elemento della sua notorietà e/o la sua biografia per la realizzazione, produzione di materiale promozionale e/o informativo della Mostra, fermo restando l'obbligo della Fondazione di sottoporre alla preventiva approvazione dell'Artista le modalità di utilizzo dell'immagine e/o del nome dell'Artista e/o di ogni altro elemento della sua notorietà. Resta inteso tra le Parti che l'approvazione dell'Artista dovrà essere comunicata alla Fondazione con le modalità di cui al successivo art. 13.3. entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della proposta; la mancata risposta dell'Artista entro il predetto termine verrà considerata accettazione della proposta della Fondazione.

In ragione dei diritti concessi, la Fondazione potrà rappresentare in pubblico la Mostra all'interno della Venue per tutto il Periodo. Parimenti per tutto il Periodo, l'Artista non potrà rappresentare in proprio né far rappresentare da terzi, in Italia e nel resto del mondo, la Mostra, fatto salvo diverso accordo scritto tra le Parti, né utilizzare le Opere Fotografiche e/o i Contenuti e/o il Materiale per la realizzazione, rappresentazione e/o esibizione al pubblico di mostre e/o eventi analoghi a quella oggetto del presente Accordo e/o per la realizzazione, produzione e commercializzazione di prodotti di merchandising e/o comunque mostre e/o eventi riproducenti il medesimo format e combinazioni espressivo e creativo delle Opere Fotografiche, dei Contenuti e del Materiale realizzato e progettato dall'Artista in esecuzione del presente Accordo .

### 2.3.

Le Parti prendono atto ed accettano che la Mostra si terrà nel periodo dal 6 settembre 2019 al 6 gennaio 2020 presso la location che sarà identificata dalla Fondazione e comunicata all'Artista entro e non oltre il 31,12,2018 per la Sua approvazione (di seguito: "Venue"); fermo restando quanto sopra, la Venue avrà una estensione di circa 300mq. A riguardo, allo stato le Parti dichiarano il proprio comune gradimento per la Venue identificata nei locali della scuola Alessandro Volta, la cui disponibilità è stata già richiesta dalla Fondazione all'ente competente. La Fondazione si riserva, in caso di indisponibilità della Venue prescelta causata da ragioni estemporanee ed imprevedibili, di provvedere al rinvenimento di una Venue alternativa da proporre all'Artista avente la medesima estensione e caratteristiche similari.

### 2.4.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la direzione artistica per tutto ciò che concerne la realizzazione della Mostra, delle Opere Fotografiche, dei Contenuti e del Materiale – così come di seguito definiti – è rimessa alla autonomia e discrezionalità dell'Artista. Per spirito di chiarezza le parti si danno reciprocamente atto che l'Artista e il personale dallo stesso individuato, svolgeranno la loro attività nell'esercizio della loro autonomia professionale, escluso in ogni caso qualsiasi vincolo o forma di subordinazione. L'Artista e i terzi si asterranno pertanto dal tenere comportamenti che possano creare in terzi la convinzione di una loro appartenenza alla Fondazione ovvero che detengano un potere di rappresentanza della Fondazione, ovvero che abbiano ricevuto da questa autorizzazioni, facoltà, ecc. diverse da quelle strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo.

## Articolo 3.

### 3.1.

L'Artista si impegna a fornire, sotto la propria esclusiva responsabilità, nei limiti di quanto previsto dal presente atto, i servizi e a porre in essere tutte le attività necessarie alla ideazione, progettazione, organizzazione e rappresentazione della Mostra, tenendo a proprio integrale carico i relativi costi di cui al budget Allegato sub "C" al presente Accordo per la complessiva somma di Euro 349.360,00 (trecentoquarantanovemilatrecentosessanta/00) oltre Iva se dovuta (di seguito anche denominato "**Budget Artista**").

In particolare, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, l'Artista si obbliga a:

- (a) ideare ed elaborare la Mostra sul piano creativo;
- (b) ideare ed elaborare il progetto creativo ed esecutivo della Mostra (di seguito: Progetto Esecutivo e Creativo) ed il relativo rendering;
- (c) effettuare le riprese fotografiche e/o audiovisive per la realizzazione dei Contenuti, delle Opere Fotografiche e del Materiale come di seguito definiti;
- (d) concedere in uso alla Fondazione per il Periodo in un numero non inferiore a 12 opere fotografiche che saranno esposte nella Mostra ("**Opere Fotografiche**");
- (e) concedere in uso alla Fondazione per il Periodo in un numero non inferiore a 5 contenuti audiovisivi di titolarità dell'Artista in lingua inglese che saranno diffusi nella Mostra ("**Contenuti**");
- (f) realizzare e concedere in uso alla Fondazione un riassunto in lingua italiana di ciascun Contenuto su formato cartaceo dedicato alla consultazione dei visitatori della Mostra;
- (g) realizzare e sottoporre alla Fondazione il rendering della Mostra, che dovrà essere omogeneo al Progetto Creativo ed Esecutivo e che, una volta approvato tra le Parti, verrà allegato al presente Accordo così da costituirne parte integrante e sostanziale;
- (h) pagare i compensi dovuti ai soggetti incaricati dall'Artista per la realizzazione delle Foto, dei Contenuti e del Materiale e/o di ogni altro soggetto coinvolto, a vario titolo, nella realizzazione di materiale necessario ai fini della realizzazione e rappresentazione della Mostra;
- (i) acquisire da tutti gli aventi diritto i diritti di utilizzazione economica sulle Opere Fotografiche, sui Contenuti e sul Materiale utili e necessari alla realizzazione, rappresentazione, esibizione al pubblico e promozione della Mostra;
- (l) acquisire da tutti gli aventi diritto i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico su ogni materiale fornito dall'Artista e utilizzato per l'allestimento della Mostra utili e necessari alla realizzazione, rappresentazione, esibizione al pubblico e promozione della Mostra ("**Materiale**");

- (m) effettuare e/o far effettuare le attività di pre e post produzione delle Opere Fotografiche, dei Contenuti, del Materiale e, in generale, del materiale necessario per la realizzazione della Mostra;
  - (n) predisporre e definire il progetto di allestimento della Mostra nella Venue;
  - (o) predisporre le Opere Fotografiche, i Contenuti, il Materiale e di ogni altro materiale utilizzato dall'Artista per la ideazione, produzione e rappresentazione della Mostra e destinato ad essere esposto nella Mostra, in condizioni idonee per il trasporto delle stesse che avverrà a cura della Fondazione secondo quanto previsto nel successivo art. 4.1 c), fermo restando che sarà onere dell'Artista predisporre il dovuto imballaggio del suddetto materiale al fine di assicurare le condizioni più idonee di trasporto ;
  - (p) sovrintendere alle attività di allestimento e disallestimento della Mostra presso la Venue, garantendo che l'allestimento sia perfettamente conforme al progetto di allestimento presso la Venue e al progetto esecutivo della Mostra;
  - (q) ingaggiare tutto il personale necessario per lo svolgimento delle attività di cui alle precedenti lettere da (a) a (p);
  - (r) fornire alla Fondazione precise e dettagliate misure di sicurezza e indicazioni per la conservazione delle Opere Fotografiche, dei Contenuti e dei Materiali nella Venue durante il Periodo. In generale, l'Artista si impegna a creare ed a consentire l'allestimento di una Mostra di eccellente livello per la qualità e quantità dei suoi complessivi contenuti, che dovranno essere coerenti con l'importanza e la professionalità dell'Artista, con le dimensioni della Venue e con il complessivo investimento posto in essere dalla Fondazione per la Mostra.
- La Fondazione dovrà in ogni caso garantire all'Artista spazi idonei all'interno ed all'esterno della Venue, in particolare dovrà ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per facilitare il parcheggio dei mezzi di trasporto e dello staff all'entrata della Venue prescelta.

### 3.2.

L'Artista si obbliga a svolgere le attività di cui al presente Accordo e, in particolare, di cui al presente art. 3 al fine di garantire che la rappresentazione ed esposizione al pubblico delle Opere Fotografiche, dei Contenuti e del Materiale e, in generale, della Mostra, sia perfettamente conforme al progetto di allestimento e al rendering della Mostra.

### 3.3.

L'Artista si obbliga a sottoporre alla Fondazione per la preventiva approvazione:

- (i) il definitivo progetto creativo ed esecutivo della Mostra (il "**Progetto Creativo ed Esecutivo**") il primo da realizzarsi entro il 31.12.2018 ed il secondo – comprensivo di Scheda tecnica delle strutture idonee a sostenere le Opere Fotografiche, i Contenuti, il Materiale - entro il 31 marzo 2019 sono da considerarsi quali termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1467 c.c. La Fondazione dovrà esprimere la propria approvazione nel termine di giorni 20 dalla consegna del Progetto Creativo ed Esecutivo. La Fondazione, nel rispetto delle caratteristiche artistiche della Mostra potrà richiedere all'Artista modifiche al progetto Creativo ed Esecutivo che l'Artista sarà tenuto ad eseguire nel termine congruo indicato dalla Fondazione.
- (ii) il rendering della Mostra di cui al precedente art. 3.1. (g) entro e non oltre giorni 30 dalla definitiva approvazione del Progetto Creativo ed Esecutivo, termine da considerarsi quale termine essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1467 c.c.

L'Artista sarà inoltre tenuto a consegnare le Opere Fotografiche, i Contenuti e il Materiale di cui al precedente art. 3.1. (d) e (e) di cui al Progetto Creativo ed Esecutivo, pronti per il trasporto, nella data che sarà comunicata dalla Fondazione e comunque entro e non oltre il 1 agosto 2019 da considerarsi quale termine essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1467 c.c.;

Tutti i documenti di cui ai precedenti paragrafi da (i) a (ii), una volta definiti e sottoscritti da entrambe le Parti, verranno allegati al presente Accordo così da costituirne parte integrante e sostanziale.

### 3.4.

L'Artista si obbliga a definire e porre in essere, a regola d'arte, tutte le attività di cui ai precedenti artt. 3.1., 3.2. e 3.3. al fine di consegnare la Mostra alla Fondazione per l'allestimento presso la Venue entro e non oltre il 15 agosto 2019 da considerarsi quale termine essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1467 c.c.

### 3.5.



L'Artista, inoltre, si obbliga:

- (i) ad assolvere, ove applicabile, agli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- (ii) a rilasciare, dietro semplice richiesta della Fondazione, le dichiarazioni, gli atti e i documenti necessari e idonei a provare, in caso di contestazione, i diritti concessi con il presente Accordo;
- (iii) a non cedere e non concedere a terzi per il Periodo la titolarità e/o il godimento dei diritti di utilizzazione economica sulle Opere Fotografiche, sui Materiali e sui Contenuti oggetto del presente Accordo al fine di allestimento di mostre e a non porre in essere, in proprio, utilizzazioni economiche delle Fotografie, dei Materiali e dei Contenuti, concorrenziali con la Mostra, senza il preventivo consenso scritto della Fondazione;
- (iv) a presenziare ad almeno n. 3 eventi organizzati e/o promossi dalla Fondazione per la promozione della Mostra;
- (v) a presenziare all'evento di inaugurazione della Mostra;
- (vi) a rilasciare interviste agli organi di stampa individuati dalla Fondazione;
- (vii) a predisporre la premessa del catalogo della Mostra qualora realizzato e, ove richiesto dalla Fondazione, a collaborare con la Fondazione stessa per la realizzazione di materiale promozionale della Mostra.

### **3.6.**

Resta inteso tra le Parti che, ogni volta che, ai fini dell'esecuzione dell'Incarico ricevuto, l'Artista si trovi a trattare l'acquisto e/o l'utilizzo di diritti di terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fotografi, illustratori, consulenti, personaggi e artisti partecipanti, case di produzione, compositori musicali, ecc.), sarà compito dell'Artista ottenere le più ampie liberatorie dagli effettivi titolari dei diritti ceduti e/o licenziati.

Sarà altresì cura e obbligo dell'Artista trattare l'acquisto e/o l'utilizzo di tali diritti nei limiti del Budget Artista.

### **3.7.**

L'Artista dichiara e garantisce fin d'ora:

- (i) di essere titolare e/o licenziatario esclusivo di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico sulle Opere Fotografiche, sui Contenuti, sul Materiale e, in generale, su tutto il materiale utilizzato dall'Artista per la realizzazione della Mostra;
- (ii) il pacifico godimento delle Opere Fotografiche, dei Contenuti, del Materiale e, in generale, di tutto il materiale utilizzato dall'Artista per la realizzazione della Mostra per la ideazione, rappresentazione e esibizione al pubblico della Mostra;
- (iii) di non avere ceduto concesso a terzi alcun diritto di utilizzazione e sfruttamento economico sulle Opere Fotografiche, sui Contenuti, sul Materiale e, in generale, su tutto il materiale utilizzato dall'Artista per la realizzazione della Mostra;
- (iv) che non sussistono pretese di terzi, a qualsiasi titolo, e il pacifico godimento dei diritti concessi alla Fondazione ai sensi del presente Accordo;
- (v) che, una volta approvata la Venue, egli, dopo averla accuratamente verificata, la troverà adatta e idonea alla rappresentazione e all'allestimento della Mostra nonché alla conservazione per il Periodo delle Opere Fotografiche, dei Contenuti, del Materiale e, in generale, su tutto il materiale utilizzato dall'Artista per la realizzazione della Mostra;
- (vi) che le strutture, le attrezzature individuate per l'allestimento della Mostra, da presentare nella Scheda tecnica di cui all'art. 3.3 sub (i) del presente contratto, sono perfettamente idonee a sostenere le Opere Fotografiche, i Contenuti, il Materiale ai fini dell'esposizione della Mostra per il Periodo.

### **3.8.**

L'Artista prende atto ed accetta di essere l'unico responsabile della sicurezza, integrità, difetti, danni, ecc. delle Opere Fotografiche, dei Contenuti, del Materiale e di ogni altro materiale utilizzato dall'Artista stesso per la ideazione, rappresentazione ed esposizione al pubblico della Mostra fino alla data di consegna del suddetto materiale ai fini del trasporto dello stesso.

### **3.9.**

L'Artista si obbliga a tenere la Fondazione manlevata e indenne da qualsivoglia eventuale azione

e/o reclamo e/o pretesa e/o richiesta da chiunque e in qualsiasi sede avanzata in relazione alla non veridicità e/o incompletezza delle dichiarazioni e garanzie di cui al precedente art. 3.5. e in relazione all'inadempimento ad una qualunque delle obbligazioni di cui al precedente art. 3.3., così come da ogni pregiudizio e/o danno e/o richiesta risarcitoria e/o costo e/o onere e/o spesa, ivi incluse le spese sostenute per l'assistenza legale, comprese le sanzioni civili, penali e amministrative, e quant'altro, previste dalla normativa vigente in materia, che la Fondazione dovesse subire e/o sostenere in conseguenza di tali azioni e/o reclami e/o pretese e/o richieste, nell'occorrenza intervenendo attivamente in eventuali giudizi promossi contro la Fondazione. In particolare, le eventuali sanzioni pecuniarie civili, penali e amministrative, comminate alla Fondazione in ordine all'operato dell'Artista, saranno integralmente rimborsate dall'Artista alla Fondazione.

#### **Articolo 4.**

##### **4.1.**

Ai fini della realizzazione, rappresentazione e diffusione al pubblico della Mostra, per tutto il Periodo la Fondazione si obbliga, a propria cura e spese:

- (a) ad acquisire dal fornitore Altofragile S.r.l. o ad altra società regolarmente iscritta al Portale ed a seguito di bando pubblico le strutture ritenute dall'Artista essenziali ed infungibili per la corretta rappresentazione della Mostra e la corretta esposizione delle Opere Fotografiche, dei Contenuti e dei Materiali.

A riguardo l'Artista ha espressamente dichiarato che tali strutture costituiscono parte integrante dell'opera artistica di cui alla Mostra. La Fondazione, pertanto, procederà a richiedere la fornitura delle strutture che l'Artista indicherà nella scheda tecnica nel limite di spesa di Euro 123.500,00 (centoventitremilacinquecento/00) oltre Iva se dovuta espressamente comprensivi: del noleggio di tutto il materiale audio e video necessario; della supervisione artistica e tecnica; dei servizi di trasporto, installazione, montaggio e smontaggio; di tutto il personale necessario e relativi costi di viaggio, alloggio e vitto del suddetto personale, senza che pertanto nessun altro costo sia a carico della Fondazione;

- (b) ad organizzare e realizzare n. 2 Conferenze, ritenute parte integrante della Mostra. Tali Conferenze si svolgeranno secondo le indicazioni fornite dall'Artista e di cui alla proposta n. 9 in data 23 agosto 2018, fermo restando l'impegno massimo di spesa di Euro 36.650,00 (trentaseimilaseicentocinquanta/00) oltre Iva se dovuta;
- (c) ad assicurare il trasporto delle Opere Fotografiche, dei Contenuti e del Materiale esclusivamente da Milano a Matera e da Matera a Milano, fermo restando che l'eventuale trasporto di detti materiali da e per Milano sarà a carico dell'Artista;
- (d) a stipulare le assicurazioni a tutela della responsabilità civile in relazione a danni a persone e/o cose nel periodo di allestimento, esposizione e smontaggio della Mostra;
- (e) a stipulare la dovuta assicurazione per il periodo della Mostra, comprensivo di allestimento, smontaggio e trasporto in relazione ad eventuali danni:
- (i) alle Opere Fotografiche, ai Contenuti e ai Materiali e ciò entro e non oltre il limite di Euro 200.000,00 (duecentomila/00). A riguardo, l'Artista prende atto ed accetta che con la stipula di tale assicurazione, la Fondazione rimane integralmente esonerata da qualsiasi obbligo di pagamento di somme a qualsiasi titolo richieste, superiori alla somma di Euro 200.000,00 (duecentomila/00), e che pertanto oltre tale eventuale somma null'altro dall'Artista o dai propri aventi causa potrà essere preteso nei confronti della Fondazione;
  - (ii) alle strutture tecniche fornite da Altofragile S.r.l. o altro fornitore e ciò entro e non oltre il limite di Euro 80.000,00 (ottantamila/00). A riguardo, l'Artista prende atto ed accetta che con la stipula di tale assicurazione, la Fondazione rimane integralmente esonerata da qualsiasi obbligo di pagamento di somme a qualsiasi titolo richieste, superiori alla somma di Euro 80.000,00 (ottantamila/00), e che pertanto oltre tale eventuale somma null'altro dall'Artista o dai propri aventi causa potrà essere preteso nei confronti della

Fondazione;

- (f) a far procedere alla realizzazione della guida ufficiale della Mostra ed altro materiale illustrativo, fermo restando l'obbligo della Fondazione di sottoporre alla preventiva approvazione dell'Artista: (i) le modalità di utilizzo dell'immagine e/o del nome dell'Artista e/o di ogni altro elemento della sua notorietà nonché (ii) la scelta dell'Opera Fotografica e/o dei Contenuti. Resta inteso tra le Parti che l'approvazione dell'Artista dovrà essere comunicata alla Fondazione con le modalità di cui al successivo art. 13.3. entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della proposta; la mancata risposta dell'Artista entro il predetto termine verrà considerata accettazione della proposta della Fondazione;
- (g) a mettere a disposizione dell'Artista per la rappresentazione della Mostra la Venue e ad acconsentire all'allestimento della Mostra nella Venue a partire dalla data del 1 giugno 2019;
- (h) a richiedere e ottenere tutti i necessari permessi e/o autorizzazioni e/o licenze di qualunque tipo (civili, amministrative, di pubblica sicurezza ecc.) connesse alla Venue;
- (i) a fornire i servizi di pulizia e la gestione della Venue;
- (j) a fornire i servizi elettrici, idrici, audio, luci, riscaldamento;
- (k) a provvedere al trasporto del Materiale nella città di Matera nonché alle attività di allestimento della Mostra anche ingaggiando il personale tecnico per l'allestimento, il montaggio e lo smontaggio della Mostra;
- (l) a concludere accordi per la fornitura di attrezzature, materiali, strutture necessari nel rispetto del Progetto Esecutivo;
- (m) a ingaggiare il personale di accoglienza e sicurezza;
- (n) alla comunicazione, alla promozione, all'ufficio stampa;
- (o) a provvedere alla prenotazione dei servizi di viaggio e/o vitto e/o alloggio di tutte le persone coinvolte, a vario titolo, nella realizzazione e rappresentazione della Mostra, fatta eccezione per i suddetti servizi riferiti alla persona dell'Artista e del suo staff che restano a carico dell'Artista ed il cui valore è compreso nel Budget dell'Artista, dove in ogni caso la Fondazione si impegna a far reperire a quest'ultimo alloggio presso strutture alberghiere convenzionate;
- (p) a fornire strutture e attrezzature per l'allestimento della Mostra come da scheda tecnica di cui all'art. 3.3 sub (i);
- (q) a provvedere all'esecuzione delle misure di sicurezza e indicazioni fornite dall'Artista ai sensi del precedente art. 3.1. (r) per la conservazione delle Opere Fotografiche, dei Contenuti e dei Materiali nella Venue durante il Periodo;
- (r) a mettere a disposizione dell'Artista per tutto il Periodo della Mostra quale coordinatrice principale del Progetto e di verifica dei vari step della Mostra la dottoressa Elisa Giuliano o, in caso di cessazione, per qualsiasi motivo occorsa, del rapporto tra la Fondazione e la dottoressa Giuliano e/o impossibilità e/o indisponibilità della stessa, altra professionista adeguata;
- (s) a valutare eventuali sponsor della Mostra proposti dall'Artista, ferma restando l'assoluta discrezionalità della Fondazione di negoziare e/o concludere o meno accordi con i predetti sponsor. Resta inteso che qualora la Fondazione concluda con i soggetti proposti dall'Artista accordi di sponsorizzazione della Mostra, la Fondazione riconoscerà all'Artista una somma pari al 10% delle somme effettivamente incassate da detti sponsor;

tutti i costi e le voci indicati nel presente articolo a carico della Fondazione sono complessivamente definiti nel presente Accordo "Budget Fondazione"

#### **4.2.**

La Fondazione inoltre si obbliga a garantire che nella Venue ove la Mostra verrà rappresentata, siano integralmente rispettate le norme inerenti le misure per la salute e la sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, in generale, tutte le più opportune misure atte ad assicurare l'incolumità del personale artistico e tecnico nonché la protezione degli impianti e/o strumentazioni e/o attrezzature ed il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi. Garantire all'Artista ed al suo staff e ai tecnici l'accesso alla Venue in orari flessibili con passo carraio e posti disponibili alla entrata.



## **Articolo 5.**

### **5.1.**

Al fine di verificare lo stato di avanzamento del progetto esecutivo della Mostra nonché dei Budget Artista e Budget Fondazione, nel rispetto degli importi ivi indicati, le Parti svolgeranno riunioni con cadenza mensile alla presenza dei referenti che verranno comunicati da una Parte all'altra ai sensi e per gli effetti dell'art. 13.3. Le Parti redigeranno il verbale di ogni incontro che, una volta sottoscritto da entrambe le Parti, verrà allegato al presente accordo al fine di costituirne parte integrante e sostanziale.

### **5.2.**

Ciascuna Parte sarà responsabile del rispetto del Budget e terrà a proprio esclusivo carico ogni maggiore spesa rispetto al proprio Budget e alle singole voci che lo compongono (che potranno variare negli importi delle singole voci ma non nel complessivo ammontare).

## **Articolo 6.**

### **6.1.**

A titolo di corrispettivo, onnicomprensivo e definitivo, per le prestazioni fornite dall'Artista per la realizzazione e rappresentazione della Mostra nonché per la concessione in licenza dei diritti così come meglio descritti nei precedenti art. 2 e 3, la Fondazione corrisponderà all'Artista la somma forfettaria e onnicomprensiva di Euro 349.360,00 (trecentoquarantanovemilatrecentosessanta/00) oltre Iva se dovuta.

### **6.2.**

Il corrispettivo di cui al precedente articolo 6.1, sarà corrisposto dalla Fondazione all'Artista, previa emissione e presentazione di regolare fattura, secondo le seguenti modalità e termini:

- quanto al 20 % del corrispettivo a seguito di approvazione da parte della Fondazione del documento descrittivo della mostra indicante la proposta di percorso espositivo (comprendente: temi, capitoli e narrativa) e la lista delle opere da esporre nella "Mostra" (comprendente: titolo di ogni opera, tipologia e capitolo di appartenenza), da presentare alla Fondazione entro 10 giorni dalla firma del presente Accordo;
- quanto al 30% del corrispettivo alla data di approvazione del rendering della Mostra;
- quanto al 30% alla data di inizio di installazione della Mostra prevista per la data del 06/07/2019;
- quanto al 20% alla data di chiusura della rappresentazione della Mostra.

### **6.3.**

I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario entro e non oltre il termine massimo di dieci giorni dalla data di emissione della fattura da parte dell'Artista da effettuarsi sul conto corrente e presso l'Istituto di credito che quest'ultimo avrà cura di comunicare tempestivamente, per iscritto, alla Fondazione.

### **6.4.**

Salvo quanto previsto al precedente art. 3.2. in caso di integrazione e estensione dell'incarico, le Parti prendono atto ed accettano che il corrispettivo previsto al precedente art. 6.1 deve intendersi "prezzo bloccato" ad ogni effetto, qualunque possa essere o risultare l'ammontare delle spese che saranno sostenute dall'Artista per l'assolvimento degli obblighi assunti con il presente Accordo, essendo ogni rischio ad esclusivo carico dell'Artista.

## **Articolo 7.**

### **7.1.**

Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 2, la Fondazione riconosce la piena ed assoluta proprietà in capo all'Artista delle Opere Fotografiche, dei Contenuti e del Materiale e, in generale, di ogni materiale creativo realizzato dall'Artista per la realizzazione e rappresentazione della Mostra e di tutto il materiale girato e realizzato dall'Artista in esecuzione del presente Accordo.

### **7.2.**

Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 2, la Fondazione riconosce, inoltre, la piena ed

assoluta titolarità in capo all'Artista, di tutti i diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico sulle Opere Fotografiche, sui Contenuti e sul Materiale e, in generale, su ogni materiale creativo realizzato dall'Artista per la realizzazione e rappresentazione della Mostra e di tutto il materiale girato e realizzato dall'Artista in esecuzione del presente Accordo.

## **Articolo 8.**

### **8.1.**

Le Parti provvederanno a stipulare e a mantenere in vigore per tutto il Periodo, con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza assicurativa, con adeguati massimali, a copertura del rischio di eventuale cancellazione e/o interruzione e/o sospensione della Mostra per cause di forza maggiore (incluso il maltempo e se possibile gli atti di terrorismo effettivo o temuto, guerre, insurrezioni, ecc.).

## **Articolo 9.**

### **9.1.**

L'Artista si assume piena e completa responsabilità per qualsiasi danno ad esso imputabile causato alla Fondazione nel corso e per cause dipendenti dall'esecuzione del presente Accordo, ai suoi dipendenti od a terzi, persone e/o cose.

### **9.2.**

L'Artista terrà quindi la Fondazione manlevata e indenne da qualsivoglia eventuale azione e/o reclamo e/o pretesa e/o richiesta da chiunque e in qualsiasi sede avanzata a tale titolo, così come da ogni pregiudizio e/o danno e/o richiesta risarcitoria e/o costo e/o onere e/o spesa, ivi incluse le spese sostenute per l'assistenza legale, comprese le sanzioni civili, penali e amministrative, e quant'altro, previste dalla normativa vigente in materia, che la Fondazione dovesse subire e/o sostenere in conseguenza di tali azioni e/o reclami e/o pretese e/o richieste, nell'occorrenza intervenendo attivamente in eventuali giudizi promossi contro la Fondazione.

## **Articolo 10.**

### **10.1.**

Il presente Accordo avrà durata dalla data della sua sottoscrizione fino al 6 gennaio 2020, senza che sia necessaria alcuna disdetta.

Alla cessazione della Mostra, l'Artista si obbliga a donare alla Fondazione un'Opera Fotografica selezionata fra quelle oggetto della Mostra, scelta a propria insindacabile discrezione dall'Artista stesso.

### **10.2.**

L'Artista si obbliga, su richiesta della Fondazione, a concedere alla Fondazione il diritto di effettuare o far effettuare da terzi in Italia repliche della Mostra per il periodo sino al 31 dicembre 2022 (di seguito, anche "**Repliche**"). In tal caso:

- (i) le Parti convengono sin d'ora l'estensione dei diritti concessi con il presente Accordo fino alla cessazione dell'ultima Replica concordata che in ogni caso non potrà avvenire successivamente alla data del 31 dicembre 2022;
- (ii) concorderanno in buona fede le condizioni economiche delle Repliche della Mostra.

### **10.3.**

L'Artista riconosce il pieno diritto della Fondazione di associare alla Mostra nomi, loghi, immagini e altri segni distintivi di terzi soggetti sponsor della Mostra stessa e/o del Progetto La Fondazione si impegna a comunicare preventivamente all'Artista gli sponsor associati alla Mostra e di tenere in massima considerazione il parere dell'Artista a riguardo.

### **10.4.**

Resta inteso tra le Parti che, alla data di cessazione della Mostra di cui al precedente art. 10.1. ovvero, in caso di Repliche, alla data di cessazione di ogni Replica, l'Artista e/o l'istituzione provvederanno a propria cura, responsabilità e spese, a sovrintendere al disallestimento della Mostra e/o della Replica nonché al trasporto delle Opere Fotografiche, dei Contenuti, del Materiale e di ogni altro materiale utilizzato per la realizzazione, rappresentazione ed esposizione della Mostra

dalla Venue ove è esposta la Mostra alla Venue di nuova esposizione della Replica. Inoltre, alla cessazione della Mostra o, in caso di Repliche, alla cessazione delle stesse, l'Artista provvederà e/o farà provvedere, a propria cura, responsabilità e spese, al trasporto delle Opere Fotografiche, dei Contenuti, del Materiale e di ogni altro materiale utilizzato per la realizzazione, rappresentazione ed esposizione della Mostra e/o della Replica dalla Venue ove è esposta la Mostra al luogo di deposito dei suddetti.

#### **Articolo 11.**

Le Parti concorderanno tutti i credits e ogni forma di comunicazione della Mostra e delle repliche, fermo restando che nei credits la Fondazione dovrà essere indicata come promotrice e produttrice della Mostra o altra simile indicazione. Resta inteso che, in caso di disaccordo, prevarrà il parere della Fondazione.

#### **Articolo 12.**

##### **12.1.**

Salvo ogni eventuale ulteriore diritto, la Fondazione avrà comunque facoltà di risolvere il presente Accordo, a norma dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso, mediante semplice comunicazione da effettuarsi per iscritto all'Artista, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata (PEC), nella quale dichiarare di volersi avvalere della presente clausola, nel caso in cui l'Artista non adempia ad una delle seguenti obbligazioni: 2.1. (diritti concessi); 2.2. (esclusiva); 3.1., 3.2., 3.4. e 3.5. (obblighi dell'Artista, esecuzione dell'incarico e modalità); 3.7. (garanzie); 3.9. (manleva); 8.1. (assicurazioni);

##### **12.2.**

Salvo ogni eventuale ulteriore diritto, l'Artista avrà comunque facoltà di risolvere il presente Accordo, a norma dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso, mediante semplice comunicazione da effettuarsi per iscritto alla Fondazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata (PEC), nella quale dichiarare di volersi avvalere della presente clausola, nel caso in cui la Fondazione non adempia ad una delle seguenti obbligazioni: 4.1. (obblighi della Fondazione); 6 (corrispettivo); 8.1. (assicurazioni).

##### **12.3.**

La risoluzione non comprometterà o limiterà in alcun modo la facoltà della Parte adempiente

- a) di avvalersi di ogni rimedio di legge o altrimenti previsto dal presente Accordo, e
- b) di agire per il risarcimento di qualsivoglia ulteriore danno, perdita, costo o spesa che essa abbia a sopportare in conseguenza dell'inadempimento dell'altra Parte.

#### **Articolo 13.**

##### **13.1.**

Ciascuna Parte comunicherà all'altra Parte tutti i dati e le informazioni necessarie per l'esecuzione del presente Accordo, con l'intesa che l'altra Parte ne farà un uso strettamente confidenziale.

Ciascuna Parte si obbliga a non utilizzare per scopi diversi da quelli previsti dal presente Accordo ogni informazione trasmessa dall'altra Parte o comunque acquisita nel corso dell'esecuzione delle attività previste dall'Accordo, sia essa pertinente all'altra Parte od a terzi.

Ciascuna Parte si obbliga a non comunicare a terzi tali informazioni e a non consentire, in nessun modo che essi ne facciano uso o ne prendano conoscenza.

Ciascuna Parte si impegna, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti e/o per ogni soggetto del cui operato si avvalga per l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo, a mantenere, durante e dopo la cessazione del presente Accordo, il più rigoroso segreto professionale sulle informazioni, le notizie e i dati inerenti all'attività trasmesse dall'altra Parte, riconoscendo a tutte le informazioni il carattere di segreto industriale.

##### **13.2.**

Ciascuna Parte sarà e rimarrà responsabile per ogni violazione degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e di ogni soggetto del cui operato si avvalga per l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo che possano aver accesso alle informazioni.

##### **13.3.**

Ogni comunicazione tra le Parti inerente al presente Accordo dovrà essere fatta in forma scritta ed essere recapitata a mano oppure trasmessa a mezzo di fax, email, P.E.C., o inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai seguenti indirizzi:

- se diretta alla Fondazione:

Fondazione Matera-Basilicata 2019

Via Madonna delle Virtù

75100 Matera

Alla c.a. Direttore Generale dott. Paolo Verri

- se diretta all'Artista:

Le comunicazioni si intenderanno effettuate alla data in cui perverranno all'indirizzo del destinatario.

**13.4.**

Ogni e qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo, o in relazione a qualunque accordo con esso connesso, e alle loro successive integrazioni e/o modificazioni, comprese le controversie inerenti alla loro interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione, sarà di esclusiva competenza del Foro di Matera.

**13.5.**

Ciascuna Parte non potrà, in alcun modo e sotto qualsiasi forma, cedere, trasferire, vincolare, dare in pegno o altrimenti disporre, in tutto o in parte, dell'Accordo, così come di qualunque accordo con esso connesso, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

**13.6.**

Ciascuna Parte non potrà cedere a terzi alcuno dei diritti e delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo, o derivanti da qualunque accordo con esso connesso, se non con il previo consenso scritto dell'altra Parte. Nell'eventualità che venga perfezionata una tale cessione, la Parte cedente continuerà a rispondere della loro corretta esecuzione in solido con il cessionario.

**13.7.**

Il presente Accordo annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa, comunicazione o garanzia, scritta o verbale, fatta da o per conto di ognuna delle Parti e rappresenta l'intero accordo tra le Parti stesse in relazione a quanto qui pattuito. In caso di incompatibilità e/o dubbi tra il contenuto del presente Accordo e ogni altro documento, ivi inclusi gli allegati, prevarrà il presente Accordo.

**13.8.**

Ogni accordo inteso a modificare il contenuto del presente Accordo, così come qualunque accordo con esso connesso, dovrà essere concluso per iscritto e debitamente sottoscritto da entrambe le Parti.

**13.9.**

In caso di invalidità e/o inefficacia, in tutto o in parte, di qualsiasi disposizione o clausola del presente Accordo che non abbia natura essenziale, le Parti convengono di negoziare e concordare, in buona fede, affinché tali disposizioni o clausole siano sostituite con altre, valide ed efficaci, che abbiano sostanzialmente lo stesso effetto con riguardo all'oggetto ed agli scopi dell'Accordo. In ogni caso, la nullità od inefficacia di singole disposizioni o clausole dell'Accordo non comporterà la nullità o l'inefficacia dell'intero Accordo.

**13.10.**

L'eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere, da una o tutte le Parti, in violazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle

disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle obbligazioni ed il rispetto di tutti i termini e le condizioni previste nell'Accordo stesso.

#### **13.11.**

Ai sensi ed agli effetti del Regolamento UE 679/2016, le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che, nell'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo, i dati personali relativi a ciascuna di esse saranno trattati per finalità connesse all'esecuzione di tale Accordo ai sensi dell'art. 6.1, lett. b) del Regolamento UE n. 679/2016, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 6.1, lett. c) del Regolamento UE n. 679/2016 da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o incaricati del trattamento, dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare autonomo del trattamento ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

Ciascuna Parte prende atto della circostanza per cui i presenti rispettivi trattamenti hanno natura obbligatoria, essendo effettuati in esecuzione di un obbligo contrattuale e di un conseguente obbligo di legge, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto di conferimento non consentirebbe di perfezionare il presente Accordo e si impegna altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

Ciascuna Parte da altresì atto che i dati personali verranno trattati per il periodo di esecuzione del presente Accordo, dopodiché verranno conservati solo in adempimento ai relativi obblighi di legge e/o per finalità di natura difensiva nel rispetto dei termini di legge. A ciascun interessato al trattamento, sono garantiti i diritti agli artt. 15 e ss. del Regolamento Ue n. 679/2016, consistenti essenzialmente nel diritto di ricevere dall'altra parte contrattuale informazioni in merito all'esistenza del trattamento dei suoi dati personali, nonché di accedere ai propri dati, di ottenerne la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione o il blocco; ciascun interessato, inoltre, avrà altresì il diritto di ottenere una copia dei suoi dati, la limitazione del trattamento e/o, ancora, di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e a proporre reclamo alle autorità di controllo competenti alle condizioni e nei limiti indicati all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016.

#### **13.12.**

Per tutto quanto qui non previsto, al presente Accordo si applicano le norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile, alla Normativa e alle altre norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

#### **13.13**

Le Parti si danno reciprocamente atto che il contenuto del presente Accordo è sotto ogni aspetto frutto di libera negoziazione e valutazione di ciascuna Parte e che esso riflette la loro comune volontà. Le Parti dichiarano, quindi, concordemente inapplicabili gli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

#### **13.14.**

L'Artista e la Fondazione sono contraenti tra loro indipendenti e nulla di quanto previsto dal presente Accordo potrà creare tra di loro alcun tipo di associazione, società anche di fatto, o Joint venture.

#### **13.15.**

Il presente Accordo viene sottoscritto in 2 (due) esemplari, 1 (uno) per ciascuna delle Parti, ognuno dei quali sarà considerato originale.

Allegati:

A: Contratto in data 16.09.2017 - avente ad oggetto il conferimento dell'incarico all'Artista di responsabile scientifico del concept della Mostra;

B: Proposta prot. n. 116/2017 in data 15 gennaio 2018, così come modificata dalla proposta n.9 del





23 agosto 2018;  
C: Budget Artista;

\*\*\*

Matera, \_\_\_\_\_

Fondazione Matera Basilicata 2019

\_\_\_\_\_